

Bando Pubblico Operazione 4.1.1.8 Sviluppo dell'artigianato (Quarta pubblicazione)

Piano di Sviluppo Locale 2007/2013
GAL Bradanica



GAL Bradanica
Piazza Castello s.n.c. c/o Castello del Malconsiglio - 75010 Miglionico (MT)
Tel e Fax: 0835-559751
Sito Internet: www.gal-bradanica.it - Email: info@gal-bradanica.it



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE BASILICATA



Bando pubblico Operazione 4.1.1.8. "Sviluppo dell'artigianato"

Art. 1	Premessa	Pag.	2
Art. 2	Riferimenti normativi	“	2
Art. 3	Obiettivi specifici dell'operazione	“	4
Art. 4	Descrizione tecnica dell'Operazione	“	4
Art. 5	Beneficiari	“	5
Art. 6	Requisiti di ammissibilità dei beneficiari	“	5
Art. 7	Area di applicazione dell'operazione	“	5
Art. 8	Tipologia di investimenti e spese ammissibili	“	5
Art. 9	Spese non ammissibili	“	6
Art. 10	Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa	“	7
Art. 11	Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto	“	7
Art. 12	Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto	“	7
Art. 13	Documentazione richiesta	“	8
Art. 14	Criteri di selezione	“	9
Art. 15	Motivi di irricevibilità e/o esclusione	“	10
Art. 16	Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto	“	10
Art. 17	Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti	“	11
Art. 18	Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli	“	11
Art. 19	Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti	“	12
Art. 20	Controlli e pagamenti	“	14
Art. 21	Varianti e proroghe	“	15
Art. 22	Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni	“	16
Art. 23	Recesso dagli impegni, rinuncia	“	17
Art. 24	Cause di forza maggiore	“	17
Art. 25	Responsabile del procedimento	“	17
Art. 26	Informazione e pubblicità	“	17
Art. 27	Disposizioni finali	“	18
Art. 28	Allegati	“	18

Art. 1 - Premessa

Il presente bando viene emanato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Regione Basilicata 2007/2013:

ASSE IV Leader

Misura 4.1 Implementazione delle strategie di sviluppo locale

Sottomisura 4.1.1 Azioni a sostegno della competitività

Azione C) Miglioramento aziendale

Operazione 4.1.1.8 Sviluppo dell'artigianato locale.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il GAL BRADANICA adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- **Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 1320/ 2006 della Commissione** del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 1975/ 2006 della Commissione** del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Reg. (CE) 1396/2007 della Commissione** del 28 novembre 2007 recante rettifica del regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio** del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- **Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio** del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- **Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione** del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione** del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spesa nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- **Reg. (CE) N. 1305/2007 della Commissione** del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- **Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione** del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- **Reg. (CE) 1481/2006 della Commissione** del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione;
- **Decisione del Consiglio (2006/144/CVE)** del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo;
- **Versione consolidata del Trattato** che istituisce la Comunità Europea;
- **Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio** del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali;
- **Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio** del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

- **Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione** del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- **Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- **Orientamenti** in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C54/08);
- **Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione** del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- **Orientamenti comunitari** per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C319/01);
- **Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
- **Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“*de minimis*”);
- **Reg. (CE) n. 1935/2006 della Commissione** del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- **Orientamenti comunitari** sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02);
- **Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea;**disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE - 2008/C 82/01);
- **Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio** del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/ 2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e n. 259/2001;
- **Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio** del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione** del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori;
- **Reg. (CE) n. 1550/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione** del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
- **Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013;**
- **Legge n. 898 del 23/12/1986** “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- **D.P.R. n. 445/2000** – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- **Legge n. 241/90** – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010** di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- **Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA** per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010;
- **D.G.R. n. 1341 del 20.09.2011** recante la nuova approvazione delle Procedure Attuative dell'Asse IV LEADER e del relativo regolamento delle spese ammissibili.
- **Delibera C. di A. del GAL n. 6 del 06.10.2011**, recante l'approvazione del bando in oggetto e dei relativi allegati.

Art. 3 - Obiettivi della Misura/azione e del bando

La presente operazione promuove tutte le attività volte alla creazione di un tessuto compatto di operatori e alla condivisione della strategia di sviluppo oggetto dell'idea forza del progetto.

Obiettivi generali del P.S.R. Regione Basilicata

- Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;
- migliorare l'ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territorio;
- diversificare le attività agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.

Obiettivi prioritari e specifici del P.S.R. Regione Basilicata

- Raggiungere la priorità comunitaria orizzontale del miglioramento della governance e mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali;
- oltre agli obiettivi generali del Reg (CE) 1698/2005 ed a quelli già indicati nel capitolo 3.2 del P.S.R., la sottomisura 4.1.1 concorre alla riduzione del divario esistente tra le aree più interne e/o periferiche e quelle a maggiore attitudine produttiva, anche attraverso il raggiungimento di una massa critica sufficiente ad ottenere obiettivi minimi di scala.

Obiettivo generale del P.S.L.

- Promuovere una forte sinergia tra Risorse, Operatori Privati e Istituzioni dell'area al fine di raggiungere la priorità comunitaria orizzontale del miglioramento della governance e di animare il potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali.

Obiettivi specifici del P.S.L.

- Accrescere la competitività economica;
- valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale;
- migliorare la qualità della vita.

Obiettivi specifici della sottomisura

- Potenziamento del capitale umano nel settore agricolo e forestale al fine di migliorare l'efficienza gestionale delle attività di impresa e consentire processi di orientamento tecnico e qualitativo delle produzioni secondo criteri compatibili con la conservazione e la tutela delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche.

Obiettivi dell'operazione

- L'operazione promuove tutte le attività volte a potenziare e sostenere il rilancio dell'artigianato locale, le competenze professionali e imprenditoriali del medesimo settore con particolare riferimento alle donne e ai giovani, al fine di favorire il ricambio generazionale e valorizzare un patrimonio di conoscenze che rischia di estinguersi.

Art. 4 – Descrizione tecnica dell'operazione

L'operazione di cui al presente bando è inserita nella sottomisura 4.1.1 del Piano di Sviluppo Locale del GAL Bradanica il cui obiettivo strategico generale quello di accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, sia sostenendo gli investimenti individuali funzionali all'adeguamento tecnologico e all'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative, che integrino gli standard ambientali e di sicurezza alimentare richiesti, sia accompagnando le imprese a migliorare il grado di aggregazione dell'offerta, il collegamento con la logistica regionale (piastre commerciali) e l'utilizzo delle reti (e-commerce). Inoltre la sottomisura concorre alla riduzione del divario esistente tra le aree più interne e/o periferiche e quelle a maggiore attitudine produttiva, anche attraverso il raggiungimento di una massa critica sufficiente ad ottenere obiettivi minimi di scala.

In questo contesto, si inserisce l'idea di finanziare investimenti a favore delle imprese artigiane per ammodernare le strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, per introdurre innovazioni tecnologiche sul processo produttivo.

In particolare, si prevedono aiuti per il restauro di botteghe artigianali nell'ambito dei mestieri tradizionali ed aiuti per l'avvio di botteghe scuola, ma anche per l'introduzione di elementi di innovazione di processo e di prodotto nel settore artigianale al fine di renderlo più appetibile sui mercati di nicchia nell'ambito di una strategia integrata che promuove il territorio nelle sue specificità.

Relativamente al restauro e la riattivazione di botteghe artigianali il GAL intende supportare con priorità relativa i mestieri artistici e tradizionali, favorendo il recupero architettonico e strutturale ed ogni altro investimento materiale ed immateriale che possa favorire una migliore efficienza delle botteghe stesse nel contesto competitivo territoriale. Il GAL intende inoltre supportare le botteghe artigiane dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Art. 5 - Beneficiari

I possibili beneficiari ammessi a contributo sono le imprese artigiane definite ai sensi della legge 443/85 e s.m.i..

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti beneficiari, al momento di presentazione della domanda di aiuto, devono possedere i seguenti requisiti:

- costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”, di cui al DPR 503/99, presso i centri di assistenza agricola (CAA) convenzionati da AGEA;
- presentare domanda di aiuto tramite il portale SIAN;
- titolarità degli immobili oggetto di investimento documentata da atto di proprietà e/o affitto e/o comodato d'uso regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda.

Non saranno ritenute ammissibili, in applicazione dell'articolo 24 p. 2 lett. e) del Reg. (CE) n. 65/2011 e s.m.i., le istanze presentate da soggetti inaffidabili. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto devono comprendere la verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dall'anno 2000. A tale scopo, è da intendersi inaffidabile, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dall'anno 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Art. 7 – Area di applicazione dell'operazione

L'operazione si applica nei comuni ricadenti nell'area del GAL BRADANICA: Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso e Pomarico.

Art. 8 – Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Nel quadro delle finalità espresse dall'art. 3 del bando, si prevede la concessione di un contributo in conto capitale per le seguenti tipologie di investimenti:

- interventi per la ristrutturazione delle botteghe artigianali;
- acquisto di attrezzature ed impianti di produzione.

L'investimento dovrà essere realizzato entro il 30 giugno 2014.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese, al netto dell'IVA, indicate nell'Allegato 2 del vigente Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007/2013.

Per essere ammissibile, una spesa deve essere:

- *imputabile* ad una operazione finanziata: vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento le stesse concorrono;
- *pertinente* rispetto all'azione ammissibile e rappresentare una conseguenza diretta dell'azione stessa;
- *congrua* rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, con particolare riferimento a quelli di economicità e di efficienza.

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *“l’IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.*

In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile soltanto nell’ipotesi in cui la stessa sia stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale e non sia in alcun modo recuperabile.

Sempre in base a quanto previsto dalla disposizione comunitaria innanzi citata, non è mai consentita l’ammissibilità a contributo dell’IVA, anche se non recuperabile, per le spese sostenute nell’ambito dei P.S.R. dai cosiddetti “soggetti non passivi”, così come definiti dall’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE.

Nell’ambito di quanto previsto dal relativo documento di riferimento approvato con D.G.R. n. 1341 del 20.09.2011, le spese ammissibili vengono suddivise in due macro categorie, “materiali” ed “immateriali”, in considerazione della natura delle attività cui sono associate.

Attività materiali

- a) opere edili ed infrastrutture;
- b) impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche;
- c) spese generali riferite alle attività materiali;
- d) IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile;
- e) altre spese immateriali connesse agli investimenti materiali.

Attività immateriali

- a) personale;
- b) consulenze esterne;
- c) acquisto o noleggio attrezzature strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
- d) acquisto materiale di consumo strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
- e) trasferte, viaggi e missioni, strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
- f) organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, etc.;
- g) spese generali per attività materiali;
- h) IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile.

Le spese generali non potranno essere superiori al 12 % del valore complessivo dell’investimento approvato. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia al documento relativo alle Spese Ammissibili nell’ambito dell’ASSE 4 LEADER, approvato con D.G.R. n. 1341 del 20.09.2011.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Fermo restando quanto diversamente specificato nell’articolo precedente, non sono in alcun caso considerate spese ammissibili:

- l’acquisto, l’affitto e/o l’acquisizione a qualsiasi titolo dell’immobile e/o del terreno;
- le spese per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse, ad eccezione degli oneri doganali se accessori al costo di beni ammissibili;
- le commesse interne di lavorazione;
- i lavori realizzati in economia;
- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente;
- i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile sia inferiore a 250,00 euro;
- la parte dell’investimento superiore a quello ammesso.

Inoltre, non sono ammissibili le seguenti spese:

- imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiario finale e non sia recuperabile;
- interessi passivi;
- spese e perdite su cambi;
- spese non riconducibili alle finalità dell’intervento finanziato;
- spese non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- spese non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;

- spese non verificabili e controllabili;
- spese non legittime e contabilizzate.

Art. 10 – Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese ammissibili a contributo:

- devono essere riferite ad attività effettuate e servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc) solo se effettuati entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della concessione del contributo da parte del Gal;
- Nel caso di investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento ed al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- Nel caso di non ammissibilità della domanda, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per l'istruttoria della pratica, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del Gal, e pertanto restano totalmente a carico dei richiedenti.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di partecipazione al bando, pena l'esclusione dalle procedure di gara.

Art.11 – Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto

Considerato che si tratta di una terza pubblicazione del medesimo bando, le risorse finanziarie disponibili sono le seguenti: €65.079,03 di quota pubblica a cui si aggiungono €65.079,03 di cofinanziamento privato, per un totale complessivo di €130.158,06.

Tipologia aiuto: contributo in conto capitale erogato:

- in regime *de minimis*, per le aziende non agricole;
- per le aziende agricole, si applica in via analogica quanto previsto dalla Misura 121 del vigente Programma di Sviluppo Rurale Regione Basilicata.

Partecipazione FEASR: 57,5 %; della parte pubblica.

Intensità del contributo pubblico: 50% pubblico.

Cofinanziamento privato: 50% privato.

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente:

- costo minimo complessivo (IVA esclusa) del progetto: € 10.000,00 (di cui il 50% a carico dell'impresa);
- costo massimo complessivo (IVA esclusa) del progetto: € 30.000,00 (di cui il 50% a carico dell'impresa).

Laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in conseguenza di economie di spesa eventualmente realizzate, tali risorse saranno impiegate per il finanziamento di altri progetti giudicati ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria, dando priorità a quello collocato nella prima posizione utile.

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, attribuite al cofinanziamento degli investimenti di cui al bando in oggetto, saranno utilizzate con successivi atti, con le medesime modalità innanzi esposte.

In ogni caso, il GAL si riserva comunque la facoltà di destinare ad altre operazioni del P.S.L. le risorse finanziarie che eventualmente residueranno all'esito dell'attività istruttoria.

E' prevista la possibilità di richiedere un anticipo pari al 50 % del totale del contributo concesso o fino al limite fissato dall'art. 56 del Reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i., dietro rilascio di garanzia fideiussoria corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del fascicolo unico aziendale secondo la procedura informatizzata del portale SIAN (D.P.R. 503/99 e Circolari AGEA).

Previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, le domande di aiuto devono essere presentate al GAL per il tramite di un CAA o altro soggetto accreditato dalla Regione Basilicata, previo conferimento di un mandato.

I potenziali beneficiari che conferiscono il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso la struttura prescelta, con l'impegno a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili alla loro identificazione e con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione.

La domanda di aiuto deve essere trasmessa per via telematica, utilizzando il SIAN.

Il numero di domanda è generato in automatico dal SIAN e consentirà di individuarla univocamente. La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).

Per ogni domanda presentata viene costituito, presso la struttura tecnica del GAL, un fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. La domanda di aiuto, trasmessa per via telematica, deve essere stampata e firmata dal potenziale beneficiario e trasmessa al GAL unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso beneficiario e al progetto candidato.

Le domande di aiuto, così come rilasciate dal sistema, in forma cartacea, complete della documentazione richiesta nel presente bando, dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi a mezzo raccomandata a/r, corriere autorizzato o consegna a mani entro e non oltre le ore 13.00 del **45° giorno successivo alla data pubblicata in calce al presente bando** al seguente recapito: BRADANICA Società Consortile a r.l. Piazza Castello s.n.c. - 75010 Miglionico (MT). Sulla predetta busta dovrà essere necessariamente riportata la dicitura "**Bando Sviluppato dell'artigianato – NON APRIRE**",

Le domande di aiuto potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del bando di riferimento e fino al termine stabilito nel bando stesso.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto fa fede:

la data del rilascio informatico per la trasmissione telematica;

il timbro apposto dall'ufficio postale accettante o il recapito al protocollo del Gal per la trasmissione cartacea.

Il richiedente o suo delegato è responsabile del fascicolo di domanda, pertanto è tenuto a conservare, per tutto il periodo di programmazione, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile di cui consta la domanda ammessa, e produrla su richiesta del GAL o dei funzionari incaricati degli accertamenti e dei controlli in loco ed ex-post.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La domanda costituisce automaticamente autorizzazione alla gestione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

L'inosservanza delle modalità di spedizione che precedono determinerà la non ricevibilità delle domande.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

Art. 13 – Documentazione richiesta

La documentazione da inviare, a pena di esclusione, a corredo della domanda di aiuto in formato cartaceo (in duplice copia) e su supporto informatico (CD/DVD/chiave USB), consiste in:

- a) copia cartacea della domanda generata dal portale SIAN debitamente sottoscritta dal proponente;
- b) fotocopia documento d'identità del proponente;
- c) modulo di partecipazione redatto secondo il format di cui all'Allegato 1;
- d) format presentazione progetto redatto come da Allegato 2;
- e) dichiarazione sostitutiva conforme all'Allegato 3;
- f) nel caso di Enti Pubblici, delibera/determina di approvazione del progetto (almeno preliminare) da cui si evinca la copertura finanziaria relativa alla quota posta a carico del proponente specificando altresì se l'IVA sia recuperabile o meno alla stregua di quanto stabilito negli artt. 6 e 7 del presente bando;
- g) elaborato grafico in idonea scala dello stato di fatto e dello stato di progetto con l'ubicazione dell'investimento;
- h) ai fini della valutazione della cantierabilità dell'intervento proposto, attestazione del RUP per gli investimenti pubblici o del tecnico nel caso di investimenti privati;

- i) documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza di contributo;
- j) ove sia richiesto dal caso, eventuali pareri, permessi, attestati, autorizzazioni o altri titoli abilitativi rilasciate e/o presentati alle pubbliche amministrazioni preposte;
- k) studio di fattibilità tecnica, economica e finanziaria (business plan).

Si precisa che la documentazione sopraelencata di cui alle lett. a. – h) NON potrà essere oggetto di integrazione documentale. Solo nel caso in cui la sopracitata documentazione, seppur presente, dovesse essere ritenuta carente per l'esecuzione dell'istruttoria potrà essere oggetto di richiesta di integrazione documentale.

Per facilitare lo svolgimento dell'attività istruttoria si raccomanda di inserire la seguente documentazione a seconda della tipologia di investimento proposto.

Nell'ipotesi di realizzazione di opere edili a misura, i progetti devono essere corredati da:

- 1) disegni, in scala adeguata per consentire la valutazione istruttoria;
- 2) relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire;
- 3) computo metrico estimativo, redatto secondo i prezziari regionali vigenti alla data di pubblicazione del bando;

Per l'acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, al fine di determinare il fornitore è necessario produrre:

- o almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza;
- o una relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato in cui si descrivano le analisi di costo, le motivazioni e i parametri tecnico/economici che hanno condotto all'individuazione del preventivo più idoneo. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di €5.000,00 IVA esclusa, tale relazione non deve essere prodotta, purché venga scelto il preventivo di spesa più basso.

Qualora le acquisizioni riguardino beni altamente specializzati e/o non sia possibile reperire sul mercato più fornitori, dovrà essere prodotta una relazione tecnica con dichiarazione da parte di un tecnico abilitato in cui si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti.

Si precisa che la documentazione sopraelencata di cui alla lett. h e quella raccomandata potranno essere oggetto di integrazione documentale anche qualora il richiedente non l'abbia inserita nel plico trasmesso.

Art. 14 – Criteri di selezione

Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di selezione allegati al P.S.L. GAL BRADANICA e potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti assegnabili sulla scorta di quanto previsto nella seguente scheda:

		Punteggio
Caratteristiche del beneficiario Max 50 %	Istanze presentate da imprese associate N. 2 aziende: punti 4 N. > 2 aziende: punti 4 per ciascuna azienda fino ad un massimo di punti 20	Max 20
	Beneficiario con età < 40 anni (in caso di soggetto privato)	15
	Beneficiario donna	15
Qualità del progetto Max 50%	Progetti di recupero di mestieri e saperi a rischio di estinzione	20

	Qualità complessiva e congruità economica e finanziaria del progetto - Qualità bassa: punti 0 – 5,9 - Qualità media: punti 6 – 13,9 - Qualità alta: punti 14 – 20	Max 20
	Grado di coerenza del progetto con gli obiettivi del P.S.L. - Coerenza bassa: punti 0 – 3,9 - Coerenza media: punti 4 – 6,9 - Coerenza alta: punti 7 - 10	Max 10

Explicitazione dei criteri

Nel caso in cui il beneficiario sia una società, i punteggi riferiti all'età e al sesso femminile dei soggetti saranno attribuiti soltanto nell'ipotesi in cui almeno il 60 % dei soci abbia tali caratteristiche.

Per l'attribuzione del punteggio ai progetti di recupero di mestieri e saperi a rischio di estinzione, si prenderà in considerazione il grado di radicamento storico e di diffusione territoriale degli stessi che dovrà essere comprovato da adeguata documentazione.

Per quanto concerne la valutazione della qualità complessiva e congruità economico/finanziaria del progetto, il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in due parti ed assegnato nel modo seguente: metà del valore da attribuirsi pro-quota in funzione del numero delle tematiche progettuali affrontate; l'altra metà sarà invece assegnata tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- cantierabilità e validità del progetto (5 punti);
- utilizzo di reti a fini commerciali (2,5 punti);
- redditività dell'investimento (2,5 punti).

La valutazione del grado di coerenza del progetto sarà effettuata attraverso la verifica della sussistenza degli obiettivi indicati nell'art. 3 del bando, mediante l'applicazione di un coefficiente determinato dal rapporto tra il punteggio massimo attribuibile ed il numero complessivo degli obiettivi medesimi.

Art. 15 – Motivi di irricevibilità o esclusione

Saranno escluse le domande che:

- non soddisfino i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6 del bando;
- non presentino la domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati dagli artt. 12 e 13 del bando;
- non presentino la documentazione obbligatoria, entro il suddetto termine, di cui all'art. 13 del bando.

Saranno, inoltre, esclusi i plichi pervenuti aperti, quelli che non riportano la dicitura prescritta dall'art. 12 del bando ed in ogni caso in cui gli stessi non siano integri.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

Art. 16 – Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

I tempi per l'istruttoria delle domande vengono indicativamente stabiliti in 30 giorni dalla data di scadenza suddetta.

La graduatoria definitiva sarà valida fino al 31.12.2014. Qualora dovessero essere disponibili somme aggiuntive a valere su tale operazione, si procederà ad assegnarli secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Le domande di aiuto presentate al GAL dai potenziali beneficiari vengono sottoposte, sulla base delle disposizioni del Reg. (UE) n. 65/2011, al controllo tecnico-amministrativo del rispetto dei requisiti e ai controlli incrociati nell'ambito del SIGC, al fine di verificarne l'effettiva finanziabilità.

L'attività di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- Fase I – Ricevibilità
- Fase II – Ammissibilità
- Fase III - Validazione

Fase I – Ricevibilità

La struttura tecnica del Gal verifica che la documentazione ricevuta, cartacea ed elettronica, sia completa e che il potenziale beneficiario abbia rispettato le modalità di trasmissione dell'istanza.

La verifica della ricevibilità delle domande di aiuto è riferita, in particolare, ai seguenti requisiti:

- modalità di spedizione / consegna della domanda;
- data di presentazione entro i termini previsti dal Bando;
- presenza sulla domanda della firma del richiedente;
- presenza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- progetto candidato.

L'istanza viene giudicata non ricevibile solo in caso di mancato rispetto dei requisiti sopra elencati.

Fase II – Ammissibilità

Questa fase regola le attività finalizzate a selezionare le istanze, ovvero a verificare la pertinenza della documentazione, il rispetto dei requisiti di ammissibilità del richiedente e della proposta progettuale e a determinare la spesa ammessa e il relativo contributo.

La struttura tecnica incaricata in sede di istruttoria verificherà, in particolare, quanto segue: l'ammissibilità del richiedente:

- i requisiti prescritti dal bando;
- i criteri di selezione;
- il quadro economico e le singole voci di costo siano congrue ed eleggibili.

Fase III - Validazione dell'istruttoria

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria saranno predisposti i seguenti elenchi provvisori:

- elenco delle istanze ammesse a finanziamento;
- elenco istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- elenco istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione

che vengono trasmessi al CdA del GAL BRADANICA per l'approvazione.

Gli elenchi approvati saranno affissi presso l'Albo del GAL, pubblicati sul sito internet www.gal-bradanica.it e presso gli albi degli Enti pubblici soci. Verranno ammessi a beneficio i soggetti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse previste.

La Società GAL BRADANICA comunicherà a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l'esito della valutazione.

Art. 17 – Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie i soggetti proponenti non soddisfatti dell'esito della procedura di istruttoria possono presentare ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Gli eventuali ricorsi saranno esaminati dal GAL, sulla base dei principi generali esposti per la fase II - Istruttoria, procedendo all'eventuale rettifica dell'istruttoria effettuata.

Il GAL predisporrà poi gli elenchi definitivi delle:

- istanze ammesse a finanziamento;
- istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione.

che, una volta approvati, vengono pubblicati.

Una volta decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, le suddette graduatorie devono intendersi definitive e, quindi, il GAL trasmette ai soggetti ammessi a finanziamento il provvedimento di concessione del contributo che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del beneficiario; la sottoscrizione deve avvenire nei successivi 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Tale provvedimento indicherà anche i termini entro i quali potranno essere presentate le domande di pagamento sia per la concessione degli eventuali anticipi sia per i pagamenti dei SAL.

Art.18 – Impegni specifici collegati alla misura e vincoli

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.

- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario da utilizzare per il trasferimento del pagamento da parte dell'organismo pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di inalienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni a far data dalla decisione di finanziamento;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro);
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione portata in rendicontazione sul PSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura: "Progetto cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL _____; Misura 4.1; Sottomisura 4.1._ Operazione 4.1._.; Progetto: _____";
- concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione del GAL;
- fornire i dati relativi necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
- inviare al GAL, ed alle scadenze fissate, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, corredata da copia conforme all'originale della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, comprensiva delle quietanze di pagamento, per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore;
- realizzare e mantenere il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice di monitoraggio che sarà comunicato dal GAL successivamente all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
- comunicare al Direttore del PSL ed all'OP, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività cofinanziate, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento dalla competente Misura del PSL. Al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà avvenire almeno fino a tre anni successivamente alla conclusione del PSR. In particolare, dovranno essere custoditi gli originali della documentazione amministrativa e contabile (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc);
- inviare al GAL, per il successivo inoltro all'organismo pagatore (di seguito denominato: OP), unitamente al rendiconto dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una relazione tecnica delle stesse accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;
- garantire alle strutture competenti del GAL, dell'OP, della Regione, dei servizi ispettivi della Commissione europea, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento dal PSL;
- riconosciute ammissibili (dal GAL, dall'OP, dalla Regione, dallo Stato, dalla UE), maggiorate degli interessi legali;
- garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- utilizzare in modo evidente il logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg (CE) 1974/2006.

Art. 19 – Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti

I Beneficiari provvedono a realizzare le operazioni loro approvate e finanziate a valere sul PSL secondo le

disposizioni del presente bando e del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Il beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori all'Organismo Pagatore e per conoscenza al Gal, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, i Beneficiari dovranno presentare all'organismo pagatore:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria delle spesa effettivamente sostenuta comprendente:
 - un rendiconto dettagliato (per voce) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
 - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente);
 - i relativi titoli di pagamento.

Tutti i beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare, per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente dedicato (bancario/postale) su cui far transitare le risorse finanziarie riferite alle misure del PSR/PSL, sia per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore che per tutti i pagamenti connessi a tale operazione.

Nel caso venga utilizzato un conto corrente dedicato ed esclusivo, le relative spese di apertura e gestione sono ammissibili nell'ambito delle spese generali dell'investimento approvato. Non sono invece ammissibili gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti cofinanziati, nonché per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, per ciascuna fattura e/o altro documento equivalente rendicontata, il beneficiario può utilizzare le seguenti modalità:

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*, rilasciata dall'istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) *Carta di credito e/o bancomat, tranne quelle prepagate*: tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento;
- c) *Assegno*: tale modalità è sconsigliata, e può essere eccezionalmente accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è necessario allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo));
- e) *Vaglia postale*: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo)).

Il pagamento attraverso dazione diretta di moneta è consentito, per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio. In tal caso, ogni documento di spesa (ricevuta, fattura, ecc) deve essere accompagnato dalla quietanza liberatoria del fornitore.

Si specifica altresì che per i pagamenti effettuati in contanti, relativi a fatture di importo superiore a 500,00 Euro, non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti aventi forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è

riportata la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL _____; Misura 4.1; Sottomisura 4.1.1 Operazione 4.1.1.4; Progetto: _____”.

Art. 20 – Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- a) la prima quota, nella Misura del 50% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche ed imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. Igs. 385/93 (consumabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito www.bancaditalia.it), redatta coerentemente con lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997, di importo pari alla somma da erogare, maggiorata del 10%, e di durata definita nel provvedimento di concessione;
- b) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 10.000,00 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo concedibile;
- c) l'ultima quota è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di anticipazione:

- A. fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- B. dichiarazione di inizio dell'investimento;
- C. titolo edilizio in caso di opere edili;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di SAL:

A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento, e corredata dei relativi disegni. Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà essere corredata di:

- titolo edilizio se presenti opere murarie;
- dichiarazione di avvio del progetto;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
- tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di Saldo finale:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredata degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSL di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;

Per le opere murarie, se presenti:

- a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
- b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastrutture e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
- c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
- d. certificato di agibilità, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- F. Dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
- G. Scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
- H. Dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile del procedimento ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati.

Art. 21 – Varianti e proroghe

Varianti

Per i progetti finanziati sul presente Avviso Pubblico sono sempre ammissibili varianti ai progetti approvati, purché non si produca un aumento complessivo dell'importo del progetto approvato e, comunque, alle condizioni di seguito esplicitate.

Quando i beneficiari intendono apportare eventuali varianti ai progetti loro finanziati, possono farlo autonomamente, se tali varianti rientrano nel limite del 5%, notificando al GAL, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, il quadro economico rimodulato.

Quando le varianti proposte eccedono il limite del 5%, ma rientrano nel limite massimo del 20%, i beneficiari devono presentare al GAL, e per conoscenza all'OP, idonea richiesta di variante. Tale variante, di importo non superiore al 20% del budget totale, deve essere espressamente autorizzata dal GAL, lasciando impregiudicata la finalità originaria del progetto e il limite massimo di investimento ammesso. Le variazioni autorizzate dal GAL ai beneficiari vanno comunicate anche all' Organismo Pagatore ed all'Autorità di Gestione regionale.

La concessione di varianti di importo superiore al 20% del budget totale del progetto approvato sono concedibili, ad insindacabile giudizio del GAL, solo per situazioni oggettivamente particolari e gravi, indipendenti dalla volontà del Beneficiario, e solo se è evidente che il proseguimento in variante non compromette la finalità originaria dell'operazione/progetto.

Proroghe

In riferimento alla conclusione dei progetti in linea di massima i progetti devono essere avviati e ultimati entro la data prevista dall'atto giuridicamente vincolante, in deroga a tale principio/scadenza può essere concessa proroga in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano

l'avvio/conclusione del progetto entro il termine stabilito, la richiesta di proroga va inoltrata al GAL e da questo debitamente autorizzata.

La proroga deve essere preventivamente richiesta al Gal (ed inoltrata per conoscenza all'organismo pagatore) che concede l'eventuale autorizzazione con proprio atto, dandone comunicazione al richiedente e per conoscenza all'organismo pagatore.

La concessione e la durata della proroga, che comunque non può superare il termine ultimo per l'applicazione del disimpegno automatico, sono ad insindacabile discrezione del GAL, il quale comunicherà al richiedente l'esito della propria decisione.

Art. 22 – Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento effettuato, sia che si tratti di controlli in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione degli stessi e se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Reg. CE 65/2011 se la somma effettivamente erogabile al beneficiario a seguito dei controlli, risulta inferiore del 3% all'importo risultante nella relativa domanda di pagamento, sarà applicata una riduzione pari alla differenza tra i suddetti importi.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora in fase di controllo venga accertata una falsa dichiarazione resa da un beneficiario, l'operazione oggetto del controllo viene esclusa dal sostegno del PSL e si procede al recupero degli importi eventualmente già erogati oltre all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, ivi compresa la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Inoltre, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni prescritte dall'ordinamento nazionale, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno, per la stessa misura, sia per l'annualità in corso che per la successiva.

L'Organismo preposto al controllo che rileva spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, ne da contezza nel verbale di verifica procedendo all'applicazione delle disposizioni di propria competenza previste in materia, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati (amministrativi, in loco, ex-post) dovessero essere rilevate violazioni agli impegni assunti, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi fino all'esclusione o alla decadenza totale dello stesso con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite. Le predette violazioni saranno trattate nel rispetto di quanto disciplinato con D.G.R. n. 1906 del 19.12.2011 e s.m.i. e D.G.R. n. 1982 del 28.12.2011 (impegni comuni a tutte le misure a investimento e impegni pertinenti di Misura per interventi analoghi).

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall' Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel verbale di contestazione, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile del procedimento.

Il CdA poi, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero, sanzione).

In particolare, ed in riferimento al recupero di importi indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso. Se necessario, il CdA può disporre che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite compensazione (detrazione) rispetto ai pagamenti successivi alla data della decisione di recupero.

L'esecuzione di tali operazioni conseguenti alla disposizione di recupero, avviene a cura dell'Organismo pagatore.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha

notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Nelle more della condivisione con le procedure dell'Organismo pagatore, e compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12 euro, al netto degli interessi, per beneficiario e per periodo di erogazione.

Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12 euro.

Art. 23 – Recesso dagli impegni, rinuncia

Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL e per conoscenza all'Organismo Pagatore (OP). In linea generale, il recesso degli impegni è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del beneficio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 24 – Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;**
- b. l'incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;**
- c. l'esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;**
- d. calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superfici dell'azienda, **comprovata** da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali comprovata da denuncia alle forze dell'ordine.**

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (o dal soggetto interessato) al Gal e per conoscenza all'Organismo Pagatore entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo in condizione di provvedervi.

Qualora infine, intervengano le cause di forza maggiore di cui ai punti a) e b) opportunamente comprovate, è possibile modificare l'assetto proprietario a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione del contributo sulla base della procedura valutativa adottata.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del P.S.L. – Avv. Nicola Raucci.

Art. 26 - Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al bando, inclusi i dati relativi all'elenco dei beneficiari, saranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL www.gal-bradanica.it ed affissi presso gli Albi Pretori dei Comuni ricadenti nell'area territoriale del GAL medesimo.

I beneficiari della presente operazione sono tenuti ad assumere opportune azioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'Art. 76 del Reg. CE 1698/2005 e dell'Art. 58 del Reg. CE 1974/2006.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06, anche in relazione all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria del GAL BRADANICA, aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, telefono 0835.559751 – e-mail info@gal-bradanica.it, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, anche ai fini interpretativi, si rimanda a quanto previsto nell'art. 2 del presente bando con particolare riferimento alle Procedure Attuative dell'Asse IV LEADER ed al correlato regolamento delle spese ammissibili.

Art. 28 – Allegati

Gli allegati di cui al presente bando sono:

Allegato 1: Modulo di partecipazione

Allegato 2: Format di Progetto

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva

Miglionico, lì 09.12.2013

**Il Presidente del GAL BRADANICA
Leonardo BRAICO**